

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Nunzia Corini ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. omissis/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da:

MUTUATARI

- attori -

Contro

BANCA

- convenuta -

CONCLUSIONI

Per gli attori

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cremona, in persona del Giudice designato alla procedura, accertata la propria competenza, *contrariis reiectis*, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

Accertare e dichiarare che il mutuo fondiario del 28.01.2003 a ministero Notaio OMISSIS n. OMISSIS, a causa della manipolazione del tasso Euribor come esposto in narrativa, appare irrimediabilmente nullo ed alla Banca vada restituita la sola sorte capitale, al netto di ogni spesa e competenza;

Accertare la nullità del contratto nella parte in cui si determina la corresponsione degli interessi, attesa la sua evidente usurarietà ab origine, derubricando il medesimo a prestito a titolo gratuito ex art. 1815, secondo comma, C.C., e, per l'effetto, dichiarare, in ragione dell'elaborato peritale allegato e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la convenuta non è creditrice della somma ingiunta;

Accertare e dichiarare la violazione, in sfregio agli attori, dei principi di correttezza, buona fede e lealtà nell'esecuzione del contratto per cui è causa;

Accertare come BANCA abbia agito in spregio della Legge 108/1996 perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla procura della Repubblica competente;

Accertare e dichiarare che BANCA ha proceduto sul rapporto contrattuale di cui in narrativa alla applicazione di tassi usurari perché in contratto, condizioni non contrattualizzate e pattuite, con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate e pronunciarsi dunque:

- a) sulla gratuità del rapporto contrattuale convenuto con BANCA oggetto di causa;
- b) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto; rideterminando, per l'effetto, il saldo effettivo del rapporto obbligatorio in oggetto al momento della data del presente atto riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dalla

Sentenza, Tribunale di Cremona, GOP Avv. Nunzia Corini, n. 426 del 7 giugno 2019

stipulazione, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni.

IN VIA SUBORDINATA

Accertare e dichiarare come BANCA, nel corso del rapporto contrattuale di cui in oggetto, abbia agito in totale spregio degli articoli 1284 c.c., avendo la Banca percepito occultamente interessi ultralegali superiori rispetto a quanto contrattualmente pattuito, all'art. 1346 c.c., per avere la Banca applicato un tasso di interesse non caratterizzato dai principi di possibilità, liceità, determinatezza e determinabilità, all'art. 1419 c.c., dal momento che la mancanza e la non determinabilità dell'oggetto, in contrasto alle norme imperative, all'art. 1346 c.c., comportante la nullità parziale dei contratti, all'art. 1347 c.c., in quanto emerge in modo evidente come la Banca, nelle trattative e nella formazione del contratto, non si sia comportata secondo buona fede; all'art. 1375 c.c., poiché la Banca, avendo addebitato interessi in misura esplicitamente maggiore di quanto concordato con i Clienti in sede di pattuizione, non ha eseguito il contratto secondo il principio di buona fede e, per l'effetto, rideterminare i rapporti al tasso legale vigente nei periodi di riferimento.

IN OGNI CASO

Condannare BANCA, in ragione dell'illegittimità delle pattuizioni stipulate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, al risarcimento dei danni tutti patiti dagli attori, nella somma che il giudice adito riterrà di giustizia, e comunque non inferiore nell'ammontare ad € 100.000,00.

Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltreché di quelle necessarie per la procedura di mediazione.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi sin d'ora CTU tecnico-contabile la quale dovrà accertare, sulla scorta della documentazione prodotta ed esibita, l'applicazione di interessi oltre soglia usura perpetrata da BANCA”

Per la convenuta

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa deduzione e istanza, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo ai Signori MUTUATARI e l'inammissibilità dell'azione avversaria per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare le domande dagli stessi svolte.

In ogni caso:

- respingere le domande svolte dalla controparte nei confronti di BANCA perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare la temerarietà anche ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. dell'azione intrapresa dai Signori MUTUATARI per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare gli stessi al risarcimento del danno provocato a BANCA, che si quantifica sin d'ora in una somma pari ad Euro 10.000,00, o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.

In via istruttoria:

- ci si oppone alle istanze istruttorie articolate *ex adverso* per i motivi dedotti in atti (memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.).

Con vittoria di onorari, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e spese di registrazione della sentenza”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MUTUATARI hanno convenuto in giudizio BANCA, in relazione al contratto di mutuo di originari euro 98.500,00 stipulato il 28.1.2003, contestando varie illegittimità commesse dalla banca (manipolazione del tasso euribor, usura, violazione della delibera CICR 9.2.2000, non conformità alla delibera CICR 4.3.2003, errata computazione del tasso di interesse), dalle quali facevano discendere la nullità della clausola inerente gli interessi e quindi la gratuità del mutuo. Chiedevano inoltre il risarcimento dei danni per il reato di usura, da liquidare in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad euro 100.000,00.

La banca si costituiva precisando che il mutuo era stato estinto anticipatamente dagli attori in data 19.6.2008 (come da doc. n. 1 che produceva) e che le rate erano state pagate regolarmente, sicché essi erano carenti di interesse ad agire, dal momento che avevano sostenuto l'esistenza di interessi usurari soltanto con riguardo al tasso di mora, che però non era stato applicato. Eccepiva inoltre il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e quindi l'improcedibilità della domanda. Rilevava la genericità ed indeterminatezza delle domande, non essendovi nella narrativa dell'atto nulla di attinente al rapporto contrattuale. Contestava comunque nel merito, sebbene *ad abundantiam*, tutti gli argomenti sostenuti da parte attrice e chiedeva il rigetto delle domande, con condanna per lite temeraria.

Disposta la mediazione obbligatoria (che veniva esperita con esito negativo), richieste e depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., non veniva accolta la richiesta di C.T.U. e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per eventuali note, che solo la convenuta depositava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzi tutto rilevato che nell'atto introduttivo del giudizio la difesa degli attori ha soltanto illustrato alcuni vizi dai quali, a proprio avviso, era affetto il contratto di mutuo stipulato il 28.1.2003, senza fare il minimo accenno alla situazione effettiva, come sviluppatasi in concreto, sì che le doglianze formulate potrebbero riferirsi genericamente a qualunque mutuo. Date le (presunte) illegittimità lamentate, era invece necessario che il rapporto *inter partes* fosse oggetto di specifica analisi, poiché diversamente sarebbe stato impossibile verificare l'opportunità di disporre C.T.U. in assenza dell'indicazione dei fatti costitutivi della domanda.

Peraltro, la convenuta ha colmato le lacune circa lo svolgimento del rapporto contrattuale, affermando e documentando che il rapporto era stato estinto anticipatamente dagli attori in data 19.6.2008 e che non si era verificata mora nei pagamenti, circostanze peraltro non contestate dagli attori negli scritti successivi.

Invero l'atto di citazione, ad eccezione della questione circa la “*manipolazione del tasso euribor*”, riporta pressoché pedissequamente i risultati della consulenza di parte (v. doc. n. 2), che:

- nel 1° e 2° paragrafo è del tutto irrilevante, poiché, con riguardo all'usura, da un lato espone le premesse normative (alle quali dà una propria interpretazione) sulle quali poi fonderà il proprio elaborato, e, dall'altro, mostra un esempio di calcolo avulso dalla fattispecie;

Sentenza, Tribunale di Cremona, GOP Avv. Nunzia Corini, n. 426 del 7 giugno 2019

- nel 3° paragrafo indica i dati contrattuali e riporta la rilevazione dei T.E.G.M. di riferimento per il primo trimestre 2003;

- nel 4° paragrafo verifica che:

- il T.A.N. e il tasso di mora non superano la soglia di usura e, nel caso di andamento fisiologico del rapporto, non si riscontra usurarietà degli interessi; tuttavia, in caso di estinzione anticipata, si verifica sfioramento del limite (ma attraverso un calcolo che presume il verificarsi dell'estinzione non in concreto bensì "a 29 giorni dalla stipula");
- nel caso di "funzionamento patologico" il tasso effettivo di mora (c.d. "T.E.MO.") è usurario.

La perizia di parte non consente di far emergere un certo *fumus* nelle tesi formulate da parte attrice, meritevole di approfondimento istruttorio.

Infatti, è il C.T.P. stesso ad affermare che non sono usurari i tassi (nominale annuo e di mora) indicati in contratto.

Non è attendibile che l'incidenza della penale (corrispettivo) per l'estinzione anticipata abbia determinato il superamento della soglia, posto che il calcolo è stato effettuato in astratto e in modo del tutto avulso dal caso di specie, ipotizzando che il contratto sia stato sciolto dopo soli ventinove giorni. Ed è evidente, vista la formula indicata a pagina 16 della perizia di parte, che, minori sono i "giorni di utilizzo", maggiore è il tasso risultante dall'estinzione anticipata.

Quanto al c.d. "tasso effettivo di mora" è pacifico che, qualunque risultato risultasse dall'applicazione della formula utilizzata dal C.T.P., non rilevarebbe con riguardo alla fattispecie concreta, posto che – di fatto – i mutuatari hanno sempre regolarmente adempiuto all'obbligo di corrispondere le rate nei termini prefissati. E ciò assorbe il rilievo per cui è assodato che la formula del T.E.MO. adottata nell'elaborato di parte non corretta dal punto di vista tecnico, atteso che la dottrina prevalente giunge alla seguente considerazione: "*... gli interessi di mora non possono essere enucleati e rapportati all'importo eventualmente insoluto, ma congiuntamente agli interessi corrispettivi vanno riferiti al capitale di credito previsto contrattualmente, secondo il piano di ammortamento che risulta modificato dall'eventuale inadempimento della rata o del capitale a scadenza. La mora, pur essendo riferita alla rata scaduta, va comunque ricompresa nella complessiva verifica dell'usura del credito concesso: nell'evento di morosità la rata scaduta e impagata non configura una nuova erogazione, ma più semplicemente una modifica del piano di rimborso, a condizioni di tasso modificate. Per qualsiasi finanziamento il parametro che più compiutamente esprime il costo per il mutuatario e il ricavo per il mutuante è il rendimento effettivo annuo (il TIR evidenziato dal sottoscritto). Con tale parametro viene usualmente misurato dall'intermediario il costo della provvista. Allo stesso parametro sono riferite sia la soglia d'usura nei termini e modalità fissati dalla legge 108/96, sia le corrispondenti 'Istruzioni' della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso medio di mercato. La verifica dell'usura non può essere esperita sul rapporto fra interessi di mora e ammontare della rata scaduta ma va ricondotta al costo complessivo che il credito concesso subisce a seguito dell'eventuale morosità che possa intervenire in una o più rate e/o nel capitale a scadenza. Il tasso di mora non è un tasso effettivo, è un tasso semplice che integra il tasso corrispettivo, come riflesso del mutamento determinatosi nel piano di ammortamento. Il costo del credito, nel completo aggregato degli interessi, oneri e spese che lo compongono nella sua unitarietà va misurato nel tasso effettivo annuo, previsto nella usuale formula di calcolo, stabilito dalla legge 108/96 e recepito dalle 'Istruzioni' della Banca d'Italia. Il principio espresso dal CTP (calcolo del tasso effettivo ponendo a rapporto onere di mora con la quota capitale della rata insoluta) non è divisibile in quanto con la rata che rimane insoluta alla scadenza non si*

Sentenza, Tribunale di Cremona, GOP Avv. Nunzia Corini, n. 426 del 7 giugno 2019

ha un nuovo finanziamento ma più semplicemente una modifica, seppur forzatamente imposta dal mutuatario, del piano di rimborso, ma il credito rimane invariato”.

A fronte dell'evidente infondatezza della domanda afferente l'usura, consegue che non potrà essere esaminata la domanda risarcitoria (e ciò a prescindere dal fatto che, comunque, il danno non è stato provato e non può essere liquidato in via equitativa).

Anche l'asserita violazione della delibera CICR 9.2.2000 è infondata, poiché – al di là di ogni altra considerazione – nessun effetto anatocistico può essersi verificato nella specie, posto che il rapporto è sempre stato in bonis e perciò non vi è stata produzione di interessi di mora.

Quanto alla mancata indicazione in contratto dell'I.S.C., da cui discenderebbe secondo gli attori la violazione della delibera CICR 4.3.2003, basti considerare che (come riconoscono gli attori stessi) la suddetta delibera è entrata in vigore il 1° ottobre 2003, mentre il mutuo di cui si discute è stato stipulato il 28.1.2003, quindi – poiché già in essere alla data di entrata in vigore – era soggetto, secondo il comma 14 dell'art. 3 della delibera soltanto ai “*criteri generali*” (sezione I) e alle previsioni in materia di “*comunicazioni alla clientela*” (sezione III) e non alle norme di cui alla sezione II (“*pubblicità e contratti*”) al cui interno si trova l'art. 9, che dispone, al comma 2, con riguardo all'I.S.C.

Con riguardo alla questione della “*manipolazione del tasso euribor*” da parte di alcuni istituti di credito, sfociati in accordi consistenti nella “... distorsione del normale corso di componenti di prezzo nel settore dei derivati finanziari espressi in Euro”, cui conseguirebbe la nullità di tutti quei contratti i cui tassi sono indicizzati a detto parametro, è dirimente osservare che l'indagine condotta dalla Commissione Europea al fine di individuare un cartello finalizzato a manipolare l'euribor non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, poiché il mutuo per cui è causa è stato concluso il 28.1. 2003, e dunque anteriormente al periodo di riferimento di cui alla suddetta indagine.

Con riguardo alle contestazioni inerenti al piano di ammortamento del mutuo in questione, che gli attori affermano essere quello c.d. “*alla francese*”, occorre innanzi tutto osservare che nella perizia di parte non vi è alcun riferimento a questo tema, per cui una C.T.U. sul punto avrebbe dovuto essere disposta unicamente sull'assunto di parte attrice, secondo cui le rate del mutuo oggetto di causa sarebbero state calcolate con detto metodo, mentre in contratto è assente ogni riferimento.

A prescindere da questa considerazione, che ha comunque carattere assorbente, è noto – anche per giurisprudenza di questo giudice, supportata da accertamenti svolti nell'ambito di C.T.U., tutte dal risultato univoco – che tale piano di ammortamento non comporta l'applicazione di anatocismo. Infatti: la rata è determinata mediante una formula il cui regime è quello dell'interesse composto; la suddetta formula è strumentale alla determinazione della distribuzione delle quote di capitale da rimborsare nel corso dell'intero periodo; l'interesse che compone le singole rate dei diversi periodi è calcolato applicando la formula dell'interesse semplice sul debito residuo del periodo precedente. La formula dell'ammortamento alla francese non produce dunque un effetto anatocistico (che si genererebbe soltanto se un capitale concesso a prestito si incrementasse degli interessi, che a loro volta producano ulteriori interessi), poiché con il pagamento della rata vengono pagati anche gli interessi maturati, che quindi non possono produrre a loro volta interessi. Del resto le espressioni “*capitalizzazione*” ed “*anatocismo*” non sono equivalenti (la capitalizzazione ha un perimetro definitorio molto più ampio) e comunque il concetto di interesse composto noto alla matematica finanziaria non è necessariamente equivalente a quello di anatocismo coniato in ambito giuridico.

Sentenza, Tribunale di Cremona, GOP Avv. Nunzia Corini, n. 426 del 7 giugno 2019

Relativamente all'altro vizio che inficerebbe la clausola di determinazione degli interessi, derivante dal calcolo della rata con il piano di ammortamento alla francese, cioè l'applicazione in concreto di un tasso superiore a quello nominale convenuto, il fatto che non vi sia alcuna conferma nell'atto di mutuo, ma soprattutto nella perizia di parte (che non si sofferma su questo argomento), circa il fatto che la banca abbia calcolato le rate con questo particolare tipo di ammortamento, preclude ogni indagine d'ufficio sul punto. Questa conclusione può forse sembrare in contrasto con altre decisioni di questo giudice, ma così non è. Infatti, in altre controversie, erano stati forniti spunti tecnico-matematici degni di approfondimento; e del resto vi sono stati casi in cui, sebbene fosse indicato nel mutuo o nel piano rateale che l'ammortamento era alla francese, il C.T.U. ha smentito la circostanza.

In definitiva, non si ravvisano nell'atto di citazione e nella perizia di parte dalla quale vengono tratti gli argomenti oggetto delle domande attoree, sufficienti indizi idonei a supportare un approfondimento istruttorio, che, allo stato, si presenta esplorativo.

Ne consegue il rigetto delle domande, sia in quanto infondate, sia perché non attinenti alla fattispecie.

Stante la soccombenza e in virtù del principio di causalità, gli attori dovranno rifondere alla convenuta le spese della presente causa.

Tali spese – in applicazione del D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore effettivo della domanda (ossia euro 119.286,89 = 19.286,89 + 100.000,00) – vengono liquidate in complessivi euro 7.625,00 per compensi, di cui euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 1.620,00 per la fase di trattazione (con una riduzione del 70% in considerazione del fatto che non è stata svolta attività istruttorio) ed euro 2.025,00 per la fase decisionale (con una riduzione del 50% stante la forma semplificata della decisione e la reiterazione degli argomenti difensivi già sviluppati negli atti precedenti), oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:

- 1- respinge le domande formulate dagli attori;
- 2- condanna MUTUATARI, in via solidale tra loro, a rifondere a BANCA le spese legali della presente causa, liquidate in complessivi euro 7.625,00, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge.

Cremona, 7 giugno 2019.

Il G.O.P.
Avv. Nunzia Corini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*